

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, BERLANDA, VETTORI, BEORCHIA, AMABILE, DE CINQUE, CAPPELLI, CITARISTI, LEONARDI, CUMINETTI, D'AMELIO, FONTANA Elio, FONTANA Walter, PERUGINI, BOGGIO, DI STEFANO, RUFFINO e GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

### Modificazioni alle norme concernenti il credito artigiano agevolato

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Negli ultimi anni si sono avute importanti trasformazioni nel panorama economico-creditizio che, in relazione allo sviluppo di nuove forme e di nuove tecniche di intervento finanziario, hanno determinato il progressivo ampliamento delle possibilità di finanziamento delle imprese, comprese quelle minori.

Per quanto attiene all'artigianato, i limiti insiti nella struttura giuridica e nella dimensione non consentono il pieno accesso delle imprese alla pluralità degli strumenti finanziari esistenti (cosiddetto «parabancario» e prodotti dell'innovazione finanziaria).

Ne deriva che - a fronte delle profonde modifiche intervenute nella struttura produttiva delle imprese e delle crescenti esigenze di

investimento, riconosciute anche dalla nuova disciplina della legge-quadro per l'artigianato - le possibilità di copertura del fabbisogno finanziario sono rimaste fundamentalmente legate al canale tradizionale del credito agevolato dell'Artigiancassa ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Le tendenze evolutive in atto nell'economia artigiana e nel contesto creditizio rendono evidente la necessità di un'organica revisione della normativa vigente. Il presente disegno di legge si propone di rispondere a queste esigenze di adeguamento, introducendo modifiche alla legge n. 949 del 1952 che realizzano condizioni di accesso finanziario atte a favorire lo sviluppo produttivo ed occupazionale delle imprese artigiane.

2. Il primo obiettivo fondamentale delle modifiche proposte è l'ampliamento degli interventi della Cassa, da realizzare mediante:

- a) la differenziazione delle forme agevolate di credito vigenti;
- b) la partecipazione ad iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese;
- c) l'attivazione di altri interventi finanziari, assimilabili alle operazioni di credito.

In questa prospettiva, l'Artigiancassa viene a porsi come punto di riferimento fondamentale per l'attivazione dei flussi finanziari agevolati a favore dell'artigianato non soltanto da parte del sistema bancario ma anche da parte degli altri intermediari specializzati. La conseguente possibilità di cogliere tutte le opportunità di «innovazione» offerte dal mercato (*merchant banking, venture capital, fondi chiusi, leasing*) consente, in prospettiva, di convogliare verso le imprese artigiane un crescente volume di risorse finanziarie a costi compatibili, diversificando le forme di copertura degli investimenti produttivi delle imprese medesime con effetti positivi sulla relativa gestione.

3. Il progressivo inserimento della Cassa nell'ambito del mercato, conseguente al previsto ampliamento degli interventi, comporta la necessità di una correttezza operativa che può essere assicurata soltanto dallo «snellimento» della regolamentazione degli interventi stessi. A questo fine si prospetta il rinvio alle disposizioni statutarie ed alle conseguenti deliberazioni degli organi per la determinazione degli aspetti operativi di maggiore rilevanza gestionale quali, ad esempio, le forme tecniche di intervento, le condizioni degli impieghi finanziari e dell'eventuale raccolta diretta oltre il breve termine.

In particolare, per favorire il ricorso al mercato da parte della Cassa, è stato previsto un accantonamento in esenzione fiscale per il pagamento degli interessi sulle obbligazioni e sulle altre forme di raccolta, mentre la destinazione degli utili eccedenti è stata demandata allo statuto per consentire un'elasticità di manovra riguardo alla ricapitalizzazione dei diversi fondi, compreso quello di dotazione.

Le spese relative all'attivazione degli interventi agevolati sono state direttamente imputate ai diversi fondi, al fine di realizzare una

gestione economica della Cassa ove il flusso dei ricavi sia effettivamente correlato con il flusso dei costi propriamente connessi con l'attività finanziaria.

4. L'esigenza di assicurare una stretta correlazione dell'attività della Cassa con le strutture economiche operanti in sede locale comporta, inoltre, la necessità di rafforzare il processo di «regionalizzazione» operativa, mediante la ristrutturazione dei Comitati tecnici regionali sotto il duplice profilo della composizione e delle relative competenze:

a) riguardo alla composizione, l'aumento da cinque a sette membri risponde all'esigenza di assicurare una maggiore e più qualificata rappresentatività dell'organo a livello delle componenti regionali, bancarie ed artigiane;

b) riguardo alle funzioni, la competenza deliberativa dei Comitati tecnici regionali viene estesa a tutti gli interventi della Cassa nella Regione interessata, sulla base di *plafonds* regionali determinati dal Consiglio generale. Ai Comitati tecnici, inoltre, viene attribuita la facoltà di proporre al Consiglio generale i provvedimenti necessari per coordinare l'attività della Cassa con gli indirizzi della politica artigiana regionale.

5. Sul piano regionale, infine, si rende necessario definire i principi generali nell'ambito dei quali le Regioni possono attivare specifici interventi agevolativi a favore delle imprese artigiane, sia mediante appositi conferimenti all'Artigiancassa ai sensi della legge n. 949 del 1952, sia mediante interventi diretti ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Per quanto attiene agli interventi dell'Artigiancassa, si prevede fra l'altro la determinazione dell'importo delle operazioni agevolabili con i conferimenti regionali da parte del Ministro del tesoro, su proposta delle Regioni conferenti, nonché la possibilità di conferimenti anche al fondo di garanzia elevandone la copertura agevolativa fino al 95 per cento.

Per gli interventi diretti, invece, si prevede la finalizzazione allo sviluppo delle strutture produttive artigiane ovvero alle esigenze di esercizio delle imprese, attraverso le cooperative di garanzia le cui operazioni possono

essere riassicurate dalla Cassa a valere sul proprio fondo di garanzia.

Al fine di sviluppare i rapporti funzionali ed operativi fra la Cassa e le Regioni, si autorizza infine la Cassa a gestire fondi di agevolazione comunque conferiti dalle Regioni per le finalità stabilite dalle relative leggi regionali.

6. La specifica articolazione del disegno di legge prevede le seguenti modifiche della legge 25 luglio 1952, n. 949:

all'articolo 1, la modifica dell'articolo 34, semplificando la previsione di durata e di importo delle operazioni, oltre che le forme di intervento della Cassa e le relative condizioni di impiego;

all'articolo 2, la modifica dell'articolo 37, prevedendo le competenze regionali nell'ambito dell'attività agevolativa della Cassa;

all'articolo 3, la modifica dell'articolo 38, ampliando le forme di ricorso della Cassa ai mercati finanziari e semplificando le procedure di autorizzazione;

all'articolo 4, la modifica dell'articolo 39, prevedendo fra l'altro un accantonamento per il pagamento degli interessi sulla raccolta della Cassa, detraibile dal reddito imponibile e l'imputazione dei costi di amministrazione dei diversi fondi a carico dei fondi stessi;

all'articolo 5, l'inserimento di un nuovo articolo relativo alla composizione ed alle funzioni dei Comitati tecnici regionali;

all'articolo 6, la modifica dell'articolo 52, attribuendo alle disposizioni dello statuto le possibilità di ampliamento delle attività della Cassa;

all'articolo 7, la modifica dell'articolo 1 della legge n. 1068 del 1964 (garanzia sussidiaria), estendendo le possibilità di intervento del fondo di garanzia anche al credito all'esportazione ed alla riassicurazione delle cooperative artigiane di garanzia e prevedendo, inoltre, interventi di garanzia con il rimborso dei crediti insoluti alla data di inizio delle procedure di riscossione coattiva e concorsuale, salvo conguaglio;

all'articolo 8, l'inserimento nella citata legge n. 1068 del 1964 di un nuovo articolo, prevedendo la possibilità di intervento delle Regioni nella garanzia sussidiaria, con l'ampliamento della misura del rimborso delle perdite;

all'articolo 9, l'inserimento di un nuovo articolo che prevede l'estensione delle norme contenute nel capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, alle provincie autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 10, l'inserimento di nuove norme riguardanti l'intervento delle Regioni nel credito di impianto (a medio termine) e nel credito di esercizio (a breve termine), con la specificazione degli interventi delle cooperative artigiane di garanzia;

all'articolo 11, l'inserimento di norme che individuano le specifiche competenze regionali, in ordine ai criteri di ammissibilità alle agevolazioni, alla disciplina dei rapporti con le banche, ai controlli sulla destinazione;

all'articolo 12, l'estensione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 a tutte le altre forme di agevolazione finanziaria da parte delle Regioni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 - 1. Le operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 33 possono essere concesse:

a) per una durata non superiore a dieci anni;

b) per un importo non superiore a quello fissato dal Ministro del tesoro, su proposta della Cassa, elevabile ai sensi del successivo articolo 37, ultimo comma.

2. Dette operazioni di credito sono effettuate dagli istituti ed aziende di cui al successivo articolo 35, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li regolano.

3. Gli interventi che la Cassa può compiere per il finanziamento delle operazioni di cui al comma 1 e quelli previsti dall'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono determinati dallo statuto.

4. Le condizioni di tasso e le commissioni relative alle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ed agli altri interventi della Cassa sono determinate dal consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro del tesoro.

5. È fatto divieto alla Cassa di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese artigiane».

**Art. 2.**

1. Gli ultimi tre commi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Nell'ambito dei limiti e delle modalità di cui al comma precedente, le Regioni possono:

a) determinare criteri preferenziali e/o selettivi per categorie artigiane, zone ed investimenti;

b) fissare eventuali condizioni differenziali per tasso, nel limite minimo di cui all'articolo 29, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, nonché per durata ed importo, nei limiti previsti dal precedente articolo 34.

I conferimenti regionali di cui al secondo comma, lettera b) del presente articolo possono essere destinati ad elevare l'importo delle operazioni di credito di cui al precedente articolo 34, fino alla misura stabilita dal Ministro del tesoro, su proposta delle Regioni conferenti».

#### Art. 3.

1. L'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - 1. Per il compimento degli interventi di cui all'articolo 34 la Cassa di avvale delle disponibilità del fondo di dotazione di cui all'articolo 36 e degli altri fondi patrimoniali, integrate dalle risorse finanziarie derivanti dal ricorso a forme di provvista oltre il breve termine, compresi i prestiti esteri, autorizzate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. Sui prestiti esteri può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato relativamente al pagamento del capitale e degli interessi, oltre che alla copertura del rischio di cambio.

3. Gli utili netti che risultano dal bilancio annuale, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al fondo di riserva, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione, compreso lo Stato, fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita. La destinazione dell'eventuale eccedenza è determinata dallo statuto».

#### Art. 4.

1. L'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. Ai fini della formazione del conto economico di esercizio della Cassa, i

costi di amministrazione dei Fondi istituiti presso la Cassa medesima sono posti a carico dei Fondi stessi nella misura determinata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Cassa.

2. Gli accantonamenti per il pagamento degli interessi sulle obbligazioni e sulle altre forme di raccolta oltre il breve termine sono detraibili nella determinazione del reddito imponibile della Cassa.

3. Gli utili netti che risultano dal bilancio annuale, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al fondo di riserva, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione, compreso lo Stato, fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita. La destinazione dell'eventuale eccedenza è determinata dallo statuto».

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 46 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è inserito il seguente articolo:

«Art. 46-bis - 1. Presso ogni ufficio regionale della Cassa è costituito, quale organo della Cassa medesima, un Comitato tecnico regionale che si compone di sette membri nominati con decreto del presidente della Giunta regionale e designati:

- a) uno, che assume le funzioni di presidente, dal presidente della Giunta regionale medesima;
- b) due, dal Consiglio regionale;
- c) due, dalla Commissione regionale dell'artigianato;
- d) due, dall'Associazione bancaria italiana.

2. Alle riunioni dei predetti Comitati assiste un rappresentante della Corte dei conti, con funzioni di controllo.

3. I membri dei Comitati tecnici regionali durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

4. Spetta ai Comitati tecnici regionali:

- a) deliberare ogni tipo di intervento della Cassa nella Regione di competenza, nei limiti del *plafond* regionale determinato dal Consiglio generale;

b) proporre al Consiglio generale i provvedimenti necessari per coordinare l'attività della Cassa con gli indirizzi della politica artigiana della Regione di competenza;

c) esercitare ogni altro potere attribuito dallo statuto».

2. Sono abrogati il penultimo comma dell'articolo 43, l'articolo 44, lettera e), ed i primi due commi dell'articolo 46 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

#### Art. 6.

1. L'articolo 52 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - 1. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa sono stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. Lo statuto disciplina inoltre:

a) le forme mediante le quali la Cassa può promuovere e partecipare ad iniziative finanziarie, comunque finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane;

b) altri interventi finanziari, comunque assimilabili alle operazioni di credito, compresi quelli di locazione finanziaria;

c) la gestione di fondi di agevolazione comunque conferiti dalle Regioni per le finalità stabilite dalle relative leggi regionali».

#### Art. 7.

1. L'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un Fondo centrale di garanzia per:

a) la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni, ad un tasso non superiore a quello preso a base per il calcolo

del contributo interessi di cui all'articolo 37 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) la copertura dei rischi derivanti dai crediti concessi alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

c) la riassicurazione delle operazioni comunque garantite dalle cooperative di garanzia, nei confronti delle quali la Cassa è autorizzata a svolgere attività di revisione e certificazione dei bilanci.

2. La garanzia sussidiaria si esplica con il rimborso dei crediti insoluti per capitale, interessi e spese risultanti alla data di inizio delle procedure di riscossione coattiva o concorsuale, nella misura del 90 per cento per le operazioni effettuate in favore delle imprese insediate nelle Regioni meridionali e del 70 per cento per le operazioni effettuate in favore di imprese insediate nelle altre zone. Detto rimborso dovrà essere conguagliato, alla chiusura delle predette procedure, nel limite delle somme recuperate.

3. La garanzia sussidiaria ha efficacia entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato o delle Regioni».

#### Art. 8.

1. La trattenuta prevista dall'articolo 2, lettera a), della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è determinata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della predetta legge, anche in misura differenziata per i diversi tipi di intervento di cui al precedente articolo 7.

2. Le richieste di ammissione di cui all'articolo 3, lettera b), della citata legge 14 ottobre 1964, n. 1068, sono deliberate dai Comitati tecnici regionali della Cassa, in relazione alla rispettiva competenza territoriale.

3. Le Regioni possono prevedere conferimenti al Fondo di garanzia istituito presso la Cassa, al fine di elevare la misura del rimborso previsto fino al 95 per cento.

#### Art. 9.

1. Le norme di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, si

applicano, in quanto compatibili, anche alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

#### Art. 10.

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni possono prevedere interventi di agevolazione creditizia a favore delle imprese artigiane finalizzati:

- a) allo sviluppo delle strutture produttive;
- b) alle esigenze di esercizio delle imprese medesime.

2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 devono esplicitarsi nei limiti di destinazione del credito, di durata, d'importo e di tassi minimi a carico delle imprese artigiane, stabiliti con riferimento alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, nonchè di garanzia stabiliti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni.

3. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 devono avere per oggetto operazioni di credito a breve termine di durata non superiore a 18 mesi ed esplicitarsi, attraverso le cooperative di garanzia, nella partecipazione regionale ai fondi di garanzia delle cooperative predette, nonchè nella concessione di contributi in conto interessi a condizione che il tasso a carico delle imprese artigiane non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui al comma 1.

#### Art. 11.

1. Le Regioni, nel prevedere gli interventi di cui all'articolo 10, possono determinare, nel rispetto delle norme che regolano l'attività degli istituti che esercitano il credito:

- a) i criteri di ammissibilità alle agevolazioni previste, avuto riguardo sia alla spesa finanziabile, nell'ambito delle finalità stabilite nell'articolo 10, sia all'eventuale determinazione di criteri preferenziali;
- b) la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni previste;

c) la normativa per l'effettuazione dei controlli sulla effettiva destinazione del credito oggetto di agevolazione.

**Art. 12.**

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, anche alle altre forme di agevolazione finanziaria previste da provvedimenti regionali.